

Legge federale sugli stranieri (LStr)

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 9 aprile 2014¹,

decreta:

I

La legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri è modificata come segue:

Art. 80 cpv. 4, secondo periodo

⁴ ... È esclusa la disposizione della carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa nei riguardi di fanciulli e adolescenti che non hanno compiuto i 15 anni.

Art. 109a cpv. 2 lett. a

² Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:

- a. l'UFM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali: nell'ambito della procedura di rilascio dei visti;

Art. 109b cpv. 3, primo periodo nella versione dell'11 dicembre 2009³

³ Per svolgere i loro compiti richiesti nella procedura di rilascio del visto, l'UFM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali che rilasciano visti eccezionali sono autorizzati a rilevare, modificare o cancellare i dati nel sistema d'informazione. ...

¹ FF **2014** 2935

² RS **142.20**

³ RU **2010** 2063

II

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.